

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 30

a iniziativa dei Consiglieri Biondi, Pasqui, Marcozzi

presentata in data 19 febbraio 2026

CELEBRAZIONI DEL VI CENTENARIO DELLA MORTE DI
GENTILE DA FABRIANO E VALORIZZAZIONE DELLA SUA
EREDITA' ARTISTICA E CULTURALE

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n.1 (Statuto della Regione Marche), riconosce Gentile da Fabriano quale figura di altissimo valore storico, artistico e identitario per il patrimonio culturale regionale.

2. Questa legge disciplina le iniziative volte a promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione dell'opera e dell'eredità culturale di Gentile da Fabriano, in occasione del VI centenario della sua morte e oltre tale ricorrenza.

Art. 2
(Programmazione ed interventi)

1. La Regione promuove un programma regionale di iniziative dedicate a Gentile da Fabriano, con particolare riferimento al periodo 2026/2027.

2. Il programma può comprendere: mostre, esposizioni e rassegne artistiche, convegni, seminari e attività di ricerca scientifica, progetti educativi e didattici rivolti alle scuole e alle università, iniziative di divulgazione culturale e turistica, percorsi tematici e reti museali dedicate.

3. La Regione, in particolare, può collaborare con il Comune di Fabriano, paese di nascita di Gentile da Fabriano, nell'organizzazione di iniziative dirette a celebrare i seicento anni dalla morte.

Art. 3
(Comitato)

1. Per l'attuazione del programma regionale la Giunta regionale istituisce un Comitato per le celebrazioni di Gentile da Fabriano.

2. Il Comitato è composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che presiede il Comitato;
- b) dall'Assessore regionale competente in materia di cultura o suo delegato;
- c) dal Sindaco del Comune di Fabriano o suo delegato;
- d) da altri soggetti pubblici o privati individuati dalla stessa Giunta regionale tra rappresentanti degli enti locali interessati, delle istituzioni culturali e museali, delle università e di

soggetti di comprovata competenza scientifica.

3. Il Comitato svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto scientifico alle iniziative previste.

4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 4

(Coinvolgimento dei territori)

1. La Regione riconosce il ruolo centrale della città di Fabriano quale fulcro delle iniziative di valorizzazione.

2. Le attività possono essere estese ad altri territori regionali, nazionali ed internazionali, favorendo reti e collaborazioni coerenti con il percorso artistico di Gentile da Fabriano.

Art. 5

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale la relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge, contenente, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge;
- b) le modalità di selezione dei soggetti coinvolti.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, è autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 15.000,00 da iscrivere in aumento della Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028 e, per l'anno 2027, la spesa di euro 135.000,00 da iscrivere in aumento della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

2. La copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita dalla corrispondente riduzione, per pari importo e nel medesimo esercizio finanziario, dello stanziamento iscritto per ciascuno degli anni 2026 e 2027 nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

3. Per effetto del comma 2, l'autorizzazione di spesa per l'anno 2026 e per l'anno 2027, relativa alla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), indicata nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1, della Tabella A della legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028), è conseguentemente ridotta di euro 150.000,00.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.